

ALLEGATO “C”
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA
“LUIGI BOCCHERINI”
LUCCA

Statuto
del Conservatorio Statale di Musica
“Luigi Boccherini” di Lucca

ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n° 508, del DPR del 28 febbraio 2003, n° 132

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e ruolo del Conservatorio

1. Il Conservatorio Statale di Musica “Luigi Boccherini”, di Lucca (di seguito Conservatorio), è un Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 21.12.1999, n° 508.
2. Il Conservatorio è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge n° 508/99, art. 2, comma 4.
3. Il Conservatorio ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, il Conservatorio gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. Il presente Statuto, in conformità alla legge 21.12.1999, n° 508, e al D.P.R. 28.02.2003, n° 132, ne disciplina l’organizzazione e l’attività.

Art. 2 - Finalità del Conservatorio

1. Il Conservatorio, ai sensi della legge n° 508/99, art. 2, commi 1, 3 e 4, è sottoposto ai poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo del settore AFAM del Ministero dell’Università e della Ricerca.
2. Esso istituisce corsi di diploma accademico di primo livello, corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, corsi di perfezionamento o master in conformità a quanto previsto dall’art.2, comma 5 della legge n° 508/99 e dal DPR n° 212/2005.
3. Nel perseguimento dell’eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, il Conservatorio garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:
 - a. concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale artistico e scientifico della comunità locale, nazionale ed internazionale;
 - b. persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
 - c. favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell’ingegno anche secondo quanto previsto dal presente Statuto.
4. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti il Conservatorio stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che esso destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di correlata produzione, funzionale alla didattica ed alla ricerca.
5. Il Conservatorio fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
6. Il Conservatorio cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica, e dei diritti connessi, si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri del Conservatorio stesso.
7. Il Conservatorio riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all’organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l’organizzazione di forme associative che agevolino

l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti, personale tecnico e amministrativo, e studenti.

8. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale il Conservatorio persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con istituti superiori di studi musicali e università italiani ed europei, in conformità agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni

9. Il Conservatorio favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.

10. L'organizzazione del Conservatorio si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 3 - Attività didattiche

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico del Conservatorio nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.

2. Il regolamento didattico del Conservatorio si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione, anche riorganizzate in politecnici delle arti - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e del DPR 212/2005.

3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico - didattica.

Art. 4 - Attività formative e di produzione

1. Il Conservatorio attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo Statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.

2. Il Conservatorio programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.

3. Le attività di produzione rappresentano pertanto la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e il collaudo - sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 5 - Attività di ricerca

1. Il Conservatorio incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico - filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.

2. Il Conservatorio coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.

3. Il Conservatorio tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali

1. Il Conservatorio promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.

2. Il Conservatorio cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.

3. Il Conservatorio promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto.

4. Il Conservatorio cura l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. Promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

TITOLO II

RISORSE E BENI PATRIMONIALI

Art. 7 - Risorse e competenze funzionali

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite: a) da trasferimenti dello Stato; b) da trasferimenti del Comune di Lucca, secondo quanto stabilito dalla Convenzione fra Conservatorio, Comune di Lucca e Ministero dell'Università e della Ricerca, prevista dal DM 121/2018, e dal correlato Decreto di statizzazione; c) da erogazioni di soggetti pubblici e privati; d) da entrate proprie. Tutte le fonti di finanziamento, sia pubbliche sia private, entrano nel bilancio del Conservatorio.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi per l'iscrizione e la frequenza dei corsi, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché da contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi a soggetti esterni. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente gli importi dovuti per l'iscrizione e frequenza degli allievi e gli importi dovuti per gli esami ed i corrispettivi per i servizi individuali e collettivi.
4. Per gli adempimenti necessari alla gestione finanziaria delle risorse si rimanda al successivo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 27 del presente Statuto.

Art. 8 - Dotazione di beni patrimoniali

1. Il Conservatorio, per il perseguimento delle proprie finalità, dispone dei beni mobili indicati nell'inventario e costituenti il Fondo di dotazione. Al Conservatorio è altresì attribuita la gestione del Palazzo Lippi sito in Lucca, Piazza del Suffragio n. 6, e dell'annesso Auditorium del Suffragio, secondo quanto stabilito dalla Convenzione fra Conservatorio, Comune di Lucca e Ministero dell'Università e della Ricerca, prevista dal DM 121/2018, e dal correlato Decreto di statizzazione.
2. La manutenzione ordinaria dei beni immobili è a carico del bilancio del Conservatorio. La manutenzione straordinaria dei beni immobili è a carico del Comune di Lucca, secondo quanto stabilito dalla Convenzione fra Conservatorio, Comune di Lucca e Ministero dell'Università e della Ricerca, prevista dal DM 121/2018, e dal correlato Decreto di statizzazione.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 9 - Definizione e funzioni

1. Sono organi di governo e di gestione del Conservatorio:
 - a. il Presidente
 - b. il Direttore
 - c. il Consiglio di Amministrazione
 - d. il Consiglio Accademico
 - e. i Revisori dei conti
 - f. il Nucleo di valutazione
 - g. il Collegio dei Professori
 - h. la Consulta degli Studenti
2. Tutti gli organi del Conservatorio, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni; tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti oggettivi di appartenenza agli organi di cui sopra, si procede nel più breve tempo possibile a nomine o elezioni suppletive secondo le modalità specifiche di ogni organo.
4. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 28.02.2003, n. 132.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro dell'Università e della Ricerca provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno il Presidente nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate i suoi poteri sono esercitati *ad interim* dal Direttore, eccezion fatta per quanto riguarda la presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Accademico.
3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, di prima e di seconda fascia, tra i docenti di prima fascia – anche di altri Conservatori - in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/1999. Fino all'adozione del predetto regolamento l'elettorato passivo spetta ai docenti di prima fascia:
 - a. essere in possesso di Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, oppure di Laurea conseguita presso università;
 - b. avere un'anzianità di servizio nei ruoli di almeno 5 anni anche presso altri Conservatori;
 - c. non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
 - d. essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n° 132/2003, di una pregressa esperienza artistico professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
4. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del Decreto legislativo 165/2001, nei confronti del personale docente e amministrativo dell'Istituto.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. un docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d. uno studente, che abbia compiuto la maggiore età all'atto dell'insediamento, designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti

soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:

a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. 28.02.2003, n° 132, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;

c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

8. Il Consiglio di Amministrazione adotta i propri atti in presenza della maggioranza dei componenti. Gli atti sono approvati a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art.13 - Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da 9 membri.

2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a. sei docenti del Conservatorio in possesso di comprovate professionalità e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal corpo docente, in possesso dei seguenti requisiti:

essere in possesso di Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, oppure di Laurea conseguita presso università;

avere un'anzianità di servizio di almeno 3 anni con contratto a tempo indeterminato nei Conservatori;

non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;

b. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

3. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nel Conservatorio, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:

a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli corsi di studio e dei docenti;

b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;

d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti sentita la Consulta degli Studenti;

e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;

f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio Accademico è assistito da organi consultivi e di proposta. Questi sono il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.

Art. 14 - I Revisori dei conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.

3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta

Art. 15 - Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa, oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca, anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno.

c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il Consiglio di Amministrazione, a sua richiesta, può chiedere al Nucleo di valutazione apposite relazioni o di riferire su determinati argomenti.

Art. 16 - Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti di prima e seconda fascia in servizio presso il Conservatorio. Esso:

a. ha funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico;

b. delibera il Codice Deontologico del Conservatorio;

c. esprime pareri sullo Statuto e sui regolamenti del Conservatorio.

Art. 17 - La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti del Conservatorio eletti in numero di tre se essa ha fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici con oltre duemila studenti. Ne fanno parte, inoltre, gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 18 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio

1. L'offerta formativa del Conservatorio è definita in base al DPR 212/2005 e successiva decretazione.
2. Le strutture didattiche del Conservatorio e gli organi di governo necessari al loro funzionamento sono definite in base ai DM 124/2009, 120/2013 e ss.mm.ii.
3. Il Conservatorio persegue i propri fini didattici e formativi nel rispetto dello status giuridico della centralità della docenza, conferisce autonomia progettuale ai corsi di studio e alle strutture di cui al comma 2 nel rispetto della legge, dello statuto e dei propri regolamenti.
4. Il Conservatorio persegue i propri fini formativi e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per attività in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati esplicitamente i fini istituzionali, il principio della pubblicità dei risultati artistici e di ricerca ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico, in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge n° 508/99.
5. Il Conservatorio agisce anche in collaborazione con altri istituti dell'Alta Formazione e attraverso la promozione o l'adesione a centri interuniversitari, in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge n° 508/99.

Art. 19 -Biblioteca e musei.

1. Il Conservatorio promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museali e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, iscrive apposite ed adeguate voci in bilancio e determina l'attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Conservatorio dota la biblioteca del personale necessario al suo corretto funzionamento.
3. La biblioteca è gestita dal bibliotecario ed è dotata di un proprio regolamento.
4. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato, su proposta del Bibliotecario, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

Art. 20 - Centri di servizio

1. Il Conservatorio assicura il funzionamento dei centri di erogazione dei servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.

TITOLO V

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 21 – Organizzazione degli uffici.

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.

Art. 22 - Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali del Conservatorio della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.
2. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.
3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:
 - a. sottopone proposte agli organi di gestione del Conservatorio inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;
 - b. definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
 - c. sentite le OO.SS. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente, tecnico e amministrativo.
4. Il Direttore Amministrativo, inoltre partecipa agli organi di gestione del Conservatorio secondo le norme del presente Statuto.
5. Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo del Conservatorio e assumere gli atti di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

TITOLO VI

REGOLAMENTI

Art. 23 - Regolamento generale del Conservatorio

1. Il Regolamento generale del Conservatorio disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli 24 e 26, e al regolamento degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa del Conservatorio, l'organizzazione del Conservatorio nel suo complesso ivi comprese le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, del Direttore, della Consulta degli Studenti.
2. Il Regolamento generale del Conservatorio è approvato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio sentito il Consiglio accademico, il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.
3. Il Regolamento è adottato con Decreto del Presidente.
4. Per l'elaborazione del regolamento il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio può costituire, con apposita deliberazione, sentito il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti allo stesso Conservatorio e da esperti esterni.

Art. 24 - Regolamento di organizzazione degli uffici

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo del Conservatorio.

4. La revisione del Regolamento di organizzazione degli uffici avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 25 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento

1. Il regolamento didattico del Conservatorio:

a. disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto e di tutti i corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli di studio;

b. fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche eventualmente attivate ai sensi dell'art. 18, comma 2;

c. si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche del Conservatorio e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei.

2. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli Studenti.

3. Il testo di regolamento, deliberato, è trasmesso al Ministero dell'Università e della ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

4. Il Conservatorio predispone i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni del DPR 212/2005. Essi sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

5. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.

6. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.

7. I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 26 - Regolamenti delle strutture didattiche

1. I regolamenti specifici delle strutture didattiche eventualmente attivate ai sensi dell'art. 20, comma 2, sono elaborati dai docenti ad esse afferenti, sentiti i rappresentanti degli studenti, nel rispetto dello Statuto e del regolamento didattico del Conservatorio e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed adottati con Decreto del Presidente, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 27 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto del Conservatorio, quanto dei singoli centri di spesa.

3. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 28 – Regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di accesso

1. Il regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è predisposto dal Direttore e deliberato dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.

Art. 29 - Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli Studenti è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 30 – Regolamenti interni

1. L'Istituzione può dotarsi di Regolamenti interni.
2. I regolamenti interni sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e sono adottati con Decreto del Presidente.

Art. 31 - Entrata in vigore dei regolamenti

1. Espletato l'iter previsto, tutti i Regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione all'Albo del Conservatorio se non diversamente stabilito dagli stessi.
2. Dei Regolamenti approvati viene data pubblicità dal Direttore nelle forme ritenute più utili alla loro conoscenza da parte della collettività.

TITOLO VII

NORME COMUNI E FINALI

Art. 32 - Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato dal Consiglio Accademico, ed adottato con Decreto del Direttore.

Art. 33 - Servizi didattici integrativi

1. Il Conservatorio può attivare, nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 508/1999, servizi didattici integrativi aventi per oggetto:

- a. corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai corsi accademici e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi di specializzazione;
- b. masterclass, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;
- c. corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione di concorsi;
- d. corsi di aggiornamento professionale;
- e. corsi di formazione permanente e ricorrente;
- f. altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;
- g. ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.
- h. in sede di prima applicazione, e fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo, gli appositi percorsi integrati volti alla formazione artistica di base - ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 508/99 - sulla base delle apposite convenzioni.

Art. 34 - Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o rappresentanti delle strutture didattiche.
2. La carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Consiglio Accademico è incompatibile con quella di componente della RSU.
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 35 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta il Conservatorio ed è fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.

Art. 36 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. Tutti gli atti e le deliberazioni, compresi gli allegati, a contenuto generale, debbono essere messi in libera visione all'Albo del Conservatorio e, eventualmente, in bacheche, anche elettroniche, oltre ad essere poste a disposizione dei professori, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti.

Art. 37 – Albo della Istituzione

1. Il Conservatorio dispone di un apposito Albo per la pubblicazione e la pubblicizzazione di tutti i propri atti, delibere, decreti e comunicazioni che si intendono portare a conoscenza della collettività.

Art. 38 – Emanazione e modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed il Regolamento di organizzazione degli uffici sono deliberati e trasmessi, al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica.
2. La revisione dei sopra citati documenti avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.
3. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese, previa acquisizione dei pareri del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti salvo che il Consiglio di Amministrazione non desideri acquisire anche il parere di altri organismi.
4. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'Albo della Istituzione.

Art.39 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni

1. Il Conservatorio può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n° 508/99.
2. Il Conservatorio partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione con enti comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre Istituzioni nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Conservatorio con proprio regolamento definisce le procedure di affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale docente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 40 - Risultati conseguiti nell'ambito del Conservatorio

1. L'attribuzione dei diritti connessi alle opere dell'ingegno per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, alla produzione o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dal Conservatorio è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.
2. In particolare, i diritti connessi con le opere dell'ingegno e i diritti di esecuzione spettano al Conservatorio, salvo riconoscimento all'autore - esecutore del diritto morale di esecuzione o di creazione.
3. Per le opere che siano risultato di attività di formazione o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, il Conservatorio può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 41 - Codice Deontologico

1. Il Conservatorio, con apposito regolamento, disciplina, attraverso un Codice deontologico, l'espletamento dei compiti e delle funzioni dei docenti.
2. Il Regolamento di cui al comma uno è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentita un'apposita commissione paritetica congiunta composta da due rappresentanti della Consulta degli Studenti, due docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori e dal Direttore.

Art. 42 - Comitato Pari Opportunità

1. Il Conservatorio, con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, detta norme per la costituzione di un Comitato per le Pari Opportunità, Comitato che avrà lo scopo di individuare tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.